



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DI ALTRE CIVICHE BENEMERENZE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 02.04.2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 18.04.2024**

ART. 1

1. Il Comune di Tavagnacco adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria". Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per i cittadini italiani e stranieri non residenti del Comune, senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, che si siano distinti particolarmente nel campo sociale, scientifico, letterario, economico, artistico, civile, filantropico, ambientale, didattico, sportivo e dei diritti umani, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni e con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità di Tavagnacco o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.
2. La Cittadinanza Onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone e, in questo caso, viene conferita ad un loro rappresentante.
3. La Cittadinanza Onoraria può essere concessa anche alla memoria.
4. Il titolo, meramente onorifico, non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica dell'insignito, essendo privo di qualsiasi valenza giuridica.

ART. 2

1. Il conferimento della Cittadinanza Onoraria è deliberato a maggioranza dei votanti del Consiglio Comunale.

ART. 3

1. La Cittadinanza Onoraria, nella forma del diploma di merito, è consegnata dal Sindaco o suo delegato, in nome e per conto della Comunità di Tavagnacco. La consegna avviene di norma con cerimonia pubblica.
2. Le proposte di conferimento, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono essere inoltrate dal Sindaco, dai Consiglieri comunali, dagli Assessori nonché da enti e dai singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenzza.
3. La proposta viene rimessa alla conferenza dei capigruppo che ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento ed esprime un parere motivato sulla rispondenza della proposta di criteri di cui all'art. 1.
4. In caso di parere favorevole la proposta viene trasmessa al Sindaco per l'inserimento della stessa nella prima adunanza utile del Consiglio Comunale.

ART. 4

1. Per ogni onorificenza istituita verrà costituito un Albo delle attribuzioni. I registri sono conservati presso gli uffici dei Servizi generali.
2. Tutte le onorificenze sono costituite da un certificato in unico originale, con le motivazioni dell'assegnazione della civica benemerenzza, sottoscritto dal sindaco e recante il numero

progressivo, riportato nel relativo Registro delle concessioni.

3. Tutte le civiche benemerenzze sono consegnate dal Sindaco o suo delegato.
4. L'onorificenza è consegnata dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria.

ART. 5

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento è adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei votanti dello stesso, sentita la conferenza dei capigruppo ai sensi dell'art. 3, comma 3.

ART. 6

1. Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento, rientrano tra le spese di rappresentanza di pertinenza dell'ufficio Affari Generali.